

fronti delle Compagnie concorrenti che le rivalutazioni hanno già operato;

4°) - che occorrerebbe definire la rivalutazione del patrimonio immobiliare previa conoscenza e valutazione delle risultanze della applicazione della legge 1952, n. 74, la cui applicabilità - con salvezza di quanto precisato al precedente n° 2 - potrebbe ritenersi effettuabile al bilancio 1951 ove si consideri come efficiente a tale scopo la circostanza che la presentazione del bilancio ha avuto nel luglio 1952 e quindi successivamente alla applicazione della legge;

(1) V. postilla a pag. 26

5°) - che l'Istituto non dispone peraltro a data corrente dei risultati qualitativi conformi alle norme dettate alla legge 1952, n. 74, ma di un elaborato della Commissione tecnica consultiva immobiliare nel quale sono elencati:

- a) i valori degli immobili risultanti dalla moltiplicazione dei costi a tutto il 31 dicembre 1950, in base ai seguenti coefficienti: 18 per il 1934 e precedenti; 15,66 per il 1939; 13,50 per il 1940; 11,34 per il 1941; 11,34 per il 1942; 9 per il 1943; 9 per il 1944 "a nord della linea gotica" e 4,50 per il 1944 "a sud della linea gotica"; 3,60 per il 1945;